

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PETERLINI, PERRIN, MOLINARI,
PINZGER e THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, concernente
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è dettato dall'esigenza di tutelare le minoranze etniche e linguistiche, fortemente penalizzate dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nemmeno le minoranze numericamente più forti riescono infatti a raggiungere il quoziente per poter eleggere un proprio rappresentante a Strasburgo. Il quoziente è di circa 400.000 voti, mentre la popolazione tedesco-ladina a Bolzano conta circa 300.000 persone e la popolazione francofona nella Valle d'Aosta conta circa 90.000 elettori.

Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevede la possibilità di collegamento con altri partiti che si presentano a livello nazionale, tale possibilità non garantisce l'eguaglianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il

quale la Repubblica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.

Il presente disegno di legge mira proprio all'introduzione di tale meccanismo di tutela, volendo evitare cioè che il collegio elettorale di una piccola regione venga allargato, con la conseguente messa in minoranza della popolazione francofona e, rispettivamente, di quella ladino-tedesca.

Da qui la necessità di istituire un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche delle zone interessate.

In Belgio, nel 1996, è stata creata una circoscrizione a se stante per il territorio ove risiede la minoranza germanofona, al fine di favorire l'elezione di un suo rappresentante al Parlamento europeo.

Sarebbe un segnale molto positivo, anche per l'immagine dell'Italia all'estero, se il Parlamento cogliesse l'occasione per assegnare un certo numero di seggi alle minoranze etniche, seguendo così l'esempio del Belgio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma Valle d'Aosta formano rispettivamente una circoscrizione elettorale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla provincia autonoma di Bolzano e alla regione autonoma Valle d'Aosta è assegnato rispettivamente un rappresentante».

Art. 2.

1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e» sono soppresse.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio, rispettivamente, della circoscrizione della provincia autonoma di Bolzano e della circoscrizione della regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».

Art. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato alla presente legge.

ALLEGATO
(vedi articolo 5)

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI		CAPOLUOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE
I	Italia nord-occidentale (Piemonte, Liguria, Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto, provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	Napoli
V	Italia insulare (Sicilia, Sardegna)	Palermo
VI	Valle d'Aosta	Aosta
VII	Provincia autonoma di Bolzano	Bolzano

».

